

**Legge federale
sulla protezione dell'ambiente
(Indennità per il risanamento di impianti di tiro)**

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio
e dell'energia del Consiglio nazionale del ...¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata
come segue:

Art. 32e cpv. 3 lett. c e cpv. 4

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le
spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

- c. l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro
che non perseguono essenzialmente fini commerciali, nei quali
 - 1. non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012 per quanto
riguarda i siti nelle zone di protezione delle acque sotterranee;
 - 2. non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020 per quanto
riguarda gli altri siti;

⁴ Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle
esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della
tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

- a. forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3
lettera a;
- b. forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio per le indennità di cui al capoverso
3 lettera c, nel caso di impianti di tiro a 300 m;
- c. al 40 per cento dei costi computabili per gli altri siti.

¹ FF 2008 ...

² FF 2008 ...

³ RS 814.01

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.